

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 4 AGOSTO 1972

Presidenza del Presidente SPADOLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Aumento di indennità e compensi per maggiori impegni del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante in servizio nella scuola materna, elementare, secondaria e artistica » (255) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 3 e passim
ANTONICELLI	12
DE FAZIO	9
DINARO	10 e passim
FALCUCCI Franca	9
MONETI	15
PAPA	24
PERITORE	14
PIOVANO	6, 9, 15
ROSSI Dante	6
SPIGAROLI, relatore alla Commissione 4 e passim	
STIRATI	13, 14
VALITUTTI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	12 e passim

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

A C C I L I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento di indennità e compensi per maggiori impegni del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante in servizio nella scuola materna, elementare, secondaria e artistica » (255) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento di indennità e compensi per maggiori impegni del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante in servi-

zio nella scuola materna, elementare, secondaria e artistica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Spigaroli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S P I G A R O L I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati con alcuni emendamenti di cui parlerò in sede di illustrazione degli articoli, si riferisce ad indennità già esistenti e precisamente:

a) a quella speciale indennità di cui gode attualmente il personale insegnante e che va sotto la denominazione di « compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente », istituita con l'articolo 16 della legge n. 165 del 1958;

b) all'indennità di direzione di cui godono i presidi di prima e seconda categoria, gli ispettori scolastici, i direttori didattici, istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e rivalutata con le leggi n. 165 del 1958 e n. 831 del 1961;

c) all'indennità di lavoro straordinario di cui gode attualmente, sia pure in misura molto esigua, il personale non insegnante della scuola secondaria dipendente dallo Stato.

Qual è lo scopo di questa legge? Dirò subito quali sono gli obiettivi che essa non intende perseguire. A questo proposito occorre rilevare anzitutto che questo provvedimento non intende in alcun modo pre-determinare e condizionare le scelte che dovranno essere effettuate al momento della definizione del nuovo stato giuridico del personale direttivo docente e non insegnante per la parte concernente il trattamento economico e di carriera: al nuovo stato giuridico esso fa riferimento solo per stabilire il termine ultimo del periodo di tempo in cui dovrà operare.

Proprio per questo l'aumento che esso prevede non può essere considerato un acconto sui futuri miglioramenti economici

delle predette categorie; per potergli dare il carattere di acconto sarebbe indispensabile definire in via preliminare, almeno approssimativamente, i criteri cui dovranno ispirarsi i futuri miglioramenti e le loro dimensioni, mentre al momento attuale non disponiamo di alcuna di tali indicazioni.

In realtà si tratta, in primo luogo, della giusta rivalutazione di una voce dello stipendio che è rimasta invariata, per quanto riguarda il personale insegnante, dall'epoca della sua istituzione e che, pertanto, ha perduto gran parte del suo valore, poichè dal 1958 ad oggi il costo della vita, come è ben noto a tutti, è fortemente aumentato.

La dimensione dell'aumento di tale indennità (in alcuni casi pari a più di 4 volte l'indennità stessa) rivela inoltre, in termini molto chiari, il riconoscimento che gli impegni riguardanti le prestazioni fornite fuori dell'orario d'obbligo sono notevolmente aumentati in relazione alle nuove esigenze di carattere organizzativo e didattico poste dalla riforma della scuola media, nonché dal sorgere di nuove attività, dal funzionamento di nuovi organismi (il Consiglio dei genitori, le assemblee degli studenti) e dal manifestarsi di altri processi innovativi con cui si è cercato di rendere più partecipata e più democratica la vita della scuola.

Per quanto riguarda il personale non insegnante delle categorie di concetto, esecutiva ed ausiliaria, viene finalmente riconosciuto il diritto ad un tangibile riconoscimento sul piano economico delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte e solo in piccola parte finora riconosciute. Si tratta di un passo in avanti di un notevole rilievo, che elimina il carattere di assoluta inadeguatezza e precarietà che, per il personale non insegnante, detto compenso ha presentato finora, togliendo ad esso anche i limiti previsti per gli altri dipendenti statali. Bisogna però anche ammettere che sarebbe stato particolarmente opportuno inserire nella legge un esplicito riconoscimento del carattere forfettario di tale indennità ed il diritto alla sua fruizione per 11 mesi. Ritengo però che tale soluzione si possa attuare in sede di applicazione del provvedimento,

soprattutto se il Senato esprimerà una chiara indicazione in proposito.

Il disegno di legge al nostro esame è formato da tre articoli e da due tabelle.

Il primo articolo stabilisce l'aumento delle indennità di direzione e del compenso delle prestazioni complementari attinenti alla funzione docente effettuate fuori dell'orario d'obbligo il cui importo è precisato dalle tabelle allegate *A* e *B*.

Perchè si possano avere dati precisi circa la misura complessiva che sarà raggiunta da tale indennità (al lordo) dopo l'aumento, occorre tener presente che attualmente gli insegnanti elementari e i professori di ruolo *C* percepiscono la somma di lire 3.500; i professori di ruolo *B* di lire 5.000; i professori di ruolo *A* di lire 7.000; i direttori didattici di lire 23.000; gli ispettori scolastici di lire 31.000 e di lire 35.000 (se hanno più di tre anni di servizio).

Per i presidi l'indennità di direzione viene assegnata con criteri differenziati, in base al numero delle classi. I presidi di prima categoria percepiscono lire 28.000 oppure 39.000 oppure 49.000 a seconda che dirigano scuole con meno di 12 classi, con più di 12 classi fino a 24, con più di 24 classi; la stessa situazione si ripete per i presidi di seconda categoria che percepiscono rispettivamente lire 23.000, oppure lire 29.000 oppure lire 37.000.

L'articolo 2 riguardava originariamente solo il personale non insegnante della scuola materna e dell'istruzione secondaria (della carriera di concetto, esecutiva e ausiliaria) al quale veniva concessa l'autorizzazione ad effettuare 30 ore mensili di lavoro straordinario per ogni singola unità. Con gli emendamenti della Camera tale autorizzazione viene estesa agli insegnanti elementari assegnati alle direzioni didattiche, agli insegnanti elementari ed ai direttori didattici collocati fuori ruolo, nonché al personale amministrativo degli uffici scolastici periferici. Opportunamente si stabilisce che, in deroga a quanto prevede la legge n. 749 del 1965 per le altre categorie di dipendenti statali, le 30 ore autorizzate potranno essere effettivamente pagate ogni mese.

Con il secondo comma dell'articolo 2 si concede agli insegnanti elementari assegnati alle direzioni didattiche di poter fruire sia dell'indennità per le prestazioni complementari, sia dell'indennità di lavoro straordinario (cumulo vietato dalla nota *a* della tabella *F* della legge n. 165 del 1958).

Questo trattamento determina evidentemente una certa sperequazione nei confronti del personale insegnante e direttivo della scuola elementare posto fuori ruolo e del personale non insegnante della scuola secondaria che svolga le stesse mansioni. Tale sperequazione si potrebbe in parte eliminare attraverso l'assegnazione al personale non insegnante della scuola secondaria dell'indennità speciale prevista da appositi capitoli del bilancio della pubblica istruzione che a tal fine, naturalmente, dovrebbero essere dotati di fondi adeguati (indennità di espansione scolastica).

L'articolo 3 stabilisce che alla copertura dell'onere di circa 60 miliardi si provveda mediante la riduzione per un corrispondente importo del cosiddetto fondo globale iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1972.

Considerati gli aspetti generali e particolari del provvedimento, concludendo, si può affermare, come ha detto il ministro Scalfaro alla Camera, che esso non suscita entusiasmi: però non si può onestamente dire che contenga benefici del tutto trascurabili. Un aumento che varia dalle 15.000 alle 22.000 lire (per il personale insegnante) in relazione a stipendi che nella maggior parte dei casi oscillano tra le 130.000 e le 150.000 lire mensili non si può considerare un miglioramento irrisorio.

Proprio per questa ragione la maggior parte dei sindacati più rappresentativi che organizzano il personale della scuola ne ha sollecitato la presentazione al Parlamento (visto il ritardo subito dalla definizione del nuovo stato giuridico) ed insiste per la sua approvazione senza modifiche. E ciò è particolarmente comprensibile data la viva attesa del provvedimento che esiste nella stragrande maggioranza del personale interessato.

Convinto della validità di tali motivi, il relatore propone che il disegno di legge venga accolto senza emendamenti, e che si proceda senza indugio alla sua definitiva approvazione, al fine di consentire alle categorie interessate di fruire al più presto dei benefici in esso contenuti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROSSI DANTE. Tutti avvertiamo la necessità di provvedere per il personale della scuola e tutti, negli ultimi tempi, abbiamo avuto sollecitazioni in questo senso. Dobbiamo, tuttavia, riconoscere che stiamo per varare una bruttissima legge ed io farò un breve accenno agli aspetti più esemplificanti rispetto a quanto ho affermato.

In che modo si tiene conto delle richieste del personale non insegnante? All'articolo 2 si autorizzano 30 ore di straordinario. La prima osservazione è che questo aumento in linea teorica è condizionato ad una prestazione effettiva di lavoro. Dico in linea teorica, perchè non so poi in pratica che cosa avverrà. Si tratta, quindi, di un trattamento difforme da quello praticato ad altri dipendenti dello Stato.

Comunque, lasciando da parte questa anomalia, il modo come vengono accolte le richieste del personale non insegnante rimette in movimento un meccanismo particolare che tutti gli enti pubblici, gli enti locali, gli enti dello Stato in questi anni avevano cercato di eliminare come uno dei sistemi più anacronistici esistenti, allo stato attuale, nel nostro Paese; si rimette in moto un meccanismo che tra l'altro avrà sicuramente come ripercussione la richiesta di altre categorie, soprattutto, ma non soltanto, nel settore statale, e che inserirà di fatto un elemento dispersivo in una giusta politica di normalizzazione. Questo aspetto, a mio avviso, non è più tollerabile nel settore pubblico, anche perchè in contrasto con l'esigenza di carattere sociale da tutti avvertita, da tutti teoricamente sostenuta, cioè di creare elementi per arrivare al massimo impiego nel campo dell'occupazione di carattere intellettuale, la cui necessità è da tempo avvertita.

Un altro aspetto esemplificante di quanto ho affermato è stato messo in evidenza dallo stesso relatore e riguarda il trattamento di favore fatto ad una categoria ristretta quale è quella degli insegnanti distaccati presso gli ispettorati e le direzioni didattiche. La abrogazione prevista dal comma secondo dell'articolo 2 non è grave tanto dal punto di vista economico (mi sembra che si sia unanimemente convinti che questo provvedimento non soddisfi le esigenze e i diritti del personale non insegnante), quanto soprattutto per il fatto che in realtà con essa si viene ad assegnare una specie di premio di fedeltà a quegli insegnanti che anzichè dedicarsi all'insegnamento preferiscono rifugiarsi negli uffici in una posizione di assoluto ossequio all'autorità ufficiale, e questo non è un discorso accettabile.

Per i motivi esposti, non mi sento di approvare il disegno di legge così com'è formulato.

PIOVANO. Noi comunisti ci troviamo estremamente a disagio di fronte a questo disegno di legge, non soltanto perchè siamo costretti dalle circostanze ad esaminarlo, se non proprio superficialmente, comunque in modo certamente molto rapido, frettoloso, ma soprattutto perchè esso ci mette nella condizione di dover decidere su delle proposte che possono essere, per una certa parte degli interessati, abbastanza allettanti, ma che nello stesso tempo nascondono, a nostro modo di vedere, un rinvio pericoloso di questioni di fondo e di estrema urgenza.

Il problema della retribuzione del personale insegnante non può più essere disgiunto da quello della definizione delle sue funzioni: è un tema strettamente connesso alla questione dello stato giuridico, un tema continuamente rinviato e che potrebbe forse anche andare al di là dello stato giuridico stesso.

È assolutamente necessario, pertanto, che quando si discute del personale insegnante, oltre a riconoscere l'evidente inadeguatezza del trattamento economico di cui fruisce, ci si renda anche conto della estrema urgenza di definirne le funzioni e i compiti, il che è, per certi aspetti, una questione di stato giu-

ridico, ma è anche questione di certe direttive generali di pedagogia, di didattica, di rapporti nella scuola che coinvolgono molte altre questioni.

Ora, la proposta del Governo, anche se è stato ripetutamente detto alla Camera (ed anche qui dal collega Spigaroli) che non deve in alcun modo prefigurare nulla di ciò che dovrà essere deciso per quegli aspetti che ho ricordato, in realtà segna un punto fermo da cui sarà poi difficile fare astrazione. Dico questo perchè, osservando come si sono svolti i lavori della Camera, ho rilevato con preoccupazione che, da parte del Governo e della maggioranza, è stata respinta la proposta che avevamo presentato di considerare questi aumenti soltanto come degli acconti.

In effetti, senatore Spigaroli, se fosse vero che questo disegno di legge non prefigura alcunchè, non vedo per quale ragione non si debbano considerare questi modesti aumenti che stiamo per concedere come degli acconti. Il fatto che, invece, di acconti non si voglia sentir parlare, ci rafforza nel sospetto che praticamente si ritenga, da parte del Governo e della maggioranza che lo sostiene, di aver raggiunto con queste cifre il massimo tetto possibile per un certo numero di anni. Ebbene, se così è, si tratta di un tetto assolutamente insufficiente e lo ha riconosciuto lo stesso Ministro della pubblica istruzione nel concludere, alla Camera dei deputati, la discussione su questo disegno di legge.

Un altro aspetto che ci lascia estremamente perplessi è il modo come questi aumenti sono ripartiti. Nel provvedimento si dice che questi aumenti sono concessi per « maggiori impegni », ma questa è una espressione molto lata, nella quale possiamo comprendere tutto: dai mutamenti nei programmi, alla tensione provocata dalla inquietudine del mondo studentesco, alle questioni che nascono da un maggiore interessamento delle famiglie e delle forze sociali ai problemi della scuola; tutto ciò indubbiamente comporta un maggiore impegno. Senonchè questo maggiore impegno non è definibile, a seconda delle categorie di personale insegnante, con le minute distinzioni invece sta-

bilite nelle tabelle A e B del disegno di legge presentato dal Governo; per cui si ha la netta sensazione che il così detto « maggiore impegno » sia, al solito, commisurato alla posizione gerarchica che questo personale occupa nell'amministrazione statale. E ciò è da noi da tempo contestato perchè non pensiamo che un professore diligente e appassionato al suo lavoro sia meno impegnato di un preside il quale sia invece soltanto un burocrate e cerchi di fare dell'ordinaria amministrazione. Non ci sembra quindi che l'impegno possa essere commisurato al grado nella gerarchia, ma riteniamo che dovrebbe essere commisurato al giudizio di valore della persona alla quale ci si riferisce. Nella impossibilità pratica di far questo (lo riconosco), si renderebbe, a mio parere, indispensabile studiare un qualcosa di forfettario, o perlomeno di non così rigidamente e minutamente dettagliato, come le misure di cui alle tabelle allegate al disegno di legge. Quando si fa il discorso del maggiore impegno, si dovrebbe avere il coraggio di portarlo fino in fondo, chiedendosi che cosa tale maggiore impegno comporti. Invece il discorso rimane in sospeso.

Dalle tabelle A e B, a noi sottoposte, traspare in sostanza la stessa mentalità che si rileva a proposito dell'indennità di rischio dei Carabinieri e della Pubblica sicurezza: per coloro che occupano i gradi più bassi, che sono poi quelli i quali compiono le azioni più pericolose, l'indennità di rischio non c'è, oppure è ridotta ai minimi termini, mentre aumenta, proporzionalmente, per coloro che occupano i gradi più elevati. Le tabelle allegate al disegno di legge in esame sembrano ispirate allo stesso criterio, mentre le posizioni andrebbero, a nostro avviso, completamente capovolte.

Venendo ad un esame dettagliato dei singoli articoli del provvedimento, io rilevo alcune evidenti discrasie. All'articolo 1 si stabilisce l'aumento, a partire dal 1° luglio 1972, delle vigenti misure mensili lorde delle indennità di direzione e del compenso per prestazioni complementari. Gli aumenti sono commisurati alla prestazione di certi servizi, si danno solo per undici mesi e, soprattutto, essi non sono pensionabili. Ma poichè,

7^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (4 agosto 1972)

in sostanza, di aumenti di stipendio si dovrebbe parlare (lo stesso relatore ha lasciato chiaramente intendere che è necessario ed urgente dare di più a questo personale), allora gli aumenti dovrebbero essere per dodici mesi e dovrebbero essere pensionabili. A questo primo obiettivo tende l'emendamento che noi abbiamo presentato all'articolo 1.

L'articolo 2 è quello in cui si consuma una ingiustizia evidente. In esso si fa una distinzione tra il personale docente e quello non docente. E mentre per il personale docente la corresponsione dell'indennità e dei compensi non comporta un aumento di impegno come numero di ore, per il personale non docente, invece, l'aumento dell'indennità e dei compensi (aumento come vedremo fittizio) è correlato al fatto che questo personale accetti di svolgere un numero di ore straordinarie in più, fino — si dice nell'articolo — a trenta ore straordinarie mensili. Ciò significa, in concreto, che, mentre per il personale docente il maggiore impegno è considerato in termini di qualità, per il personale non docente il maggiore impegno è considerato invece in termini di pura e semplice quantità; il fatto che davanti a certe scuole, per fronteggiare certi tumulti, dei bidelli si prendano anche qualche randellata non conta. A parte il fatto che bidelli e personale di segreteria hanno maggiori impegni non solo quando fronteggiano i tumulti, ma anche per una quantità di altre circostanze che tutti coloro che vivono nella scuola oggi ben conoscono.

Ora, contro la soluzione prevista dal disegno di legge vi è stata una vivace protesta di alcuni sindacati, che sono forse non molto importanti per quanto si riferisce al personale docente, ma sono certamente assai rappresentativi del personale non docente.

Mi permetto qui di dare lettura di un documento che è stata inviato a tutti i Gruppi parlamentari del Senato dal personale non docente di scuole e di istituti di ogni ordine e grado aderenti ai sindacati scuola della CGIL, della CISL e della UIL. In esso si dice: « Il testo del disegno di legge n. 305, approvato dall'8^a Commissione della Camera, viene respinto, in quanto ritenuto offensivo e scandaloso, dai lavoratori. In particolare l'ar-

ticolo 2 impone ai non docenti, già impegnati a tempo pieno, altre trenta ore di lavoro straordinario, con il chiaro disegno di coprire i vuoti di organici creati dal doposcuola, dai corsi propedeutici ed altre attività analoghe. Lo scandalo è più evidente quando si noti che, ad un maggiore impegno, si contrappone una minore retribuzione. Infatti, a tutt'oggi, gli ausiliari impegnati nel doposcuola percepivano 12.000 lire mensili; stando all'allegato A per il prossimo anno tale cifra verrebbe abbassata a 11.000 lire. Si fa notare che finora il limite di spesa (5.500 lire mensili) previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, non è mai stato rispettato. Infatti nella scuola media inferiore sono state elargite somme forfettarie che andavano dalle 3.000 alle 6.000 lire annue. Il fatto che il personale abbia subito per tanti anni questa situazione non deve autorizzare nessuno a credere che si possa impunemente continuare a battere la stessa strada . . . ». E si minaccia chiaramente il ricorso ad una serie di azioni di protesta, la cui articolazione non sta a noi ora giudicare.

Sembra a noi indispensabile, pertanto, che la diversità di trattamento tra personale docente e non docente venga eliminata e, a tal fine, abbiamo presentato un emendamento all'articolo 2.

Quanto alle tabelle, coerentemente con quanto abbiamo detto, ci siamo permessi di tentare una semplificazione: in luogo delle 16 categorie in esse previste, nell'emendamento che abbiamo presentato se ne indicano solo tre: la prima comprende presidi, professori di ruolo, ispettori scolastici e una quantità di altre figure assimilabili; per essi proponiamo una indennità di lire 35 mila mensili; la seconda comprende insegnanti elementari di ruolo e non di ruolo, maestre istitutrici degli educandati femminili di ruolo e non di ruolo, insegnanti tecnico-pratici, eccetera, per i quali proponiamo una indennità di 30 mila lire; infine, per il personale non insegnante l'indennità che proponiamo è di 20 mila lire.

Il nostro emendamento eliminerebbe, se non tutti, almeno gran parte degli inconvenienti che mi sono permesso di illustrare.

Resta il giudizio politico da dare sul disegno di legge, ed è negativo. Questi aumenti, concessi in modo — diciamolo pure — discriminatorio ed anche avulso da ogni considerazione dei problemi di fondo della scuola, della sua gestione e dello stato giuridico degli insegnanti, fanno pensare che si voglia dare un frettoloso contentino, per trovarsi, all'apertura dell'anno scolastico, con qualche difficoltà in meno. Si teme, evidentemente — e con giusta ragione, tenuto conto dello stato della nostra scuola — che la riapertura dell'anno scolastico veda non soltanto il disagio delle nomine, che non vengono mai fatte tempestivamente, non soltanto il disagio dei tripli turni e il disagio delle famiglie, che non sanno più che cosa esattamente intenda fare la scuola, ma anche lo scontento economico di larga parte del personale. Si è pensato allora di dare qualcosa (delle briciole); si vuole rompere uno stato di insofferenza generale operando una discriminazione. Vi sono alcuni insegnanti per i quali — diciamolo pure — l'insegnamento rappresenta un'attività complementare (molte madri di famiglia, per esempio, con la loro attività di insegnamento integrano lo stipendio del marito). Per queste persone il tempo pieno non è un traguardo auspicabile, è anzi una soluzione che si vorrebbe respingere. Per esse 25 mila lire al mese in più rappresentano quel contentino che consente loro di continuare a svolgere la propria preminente funzione senza provare insofferenza. Gli altri, invece, che sono uomini e donne per i quali l'insegnamento è una vocazione e l'unica attività, non possono evidentemente essere accontentati...

FALCUCCI FRANCA. Perchè escludere che un'insegnante madre faccia anche l'insegnante per vocazione?

PIOVANO. Io non escludo che vi siano delle madri di famiglia che fanno l'insegnante anche per vocazione. La mia esperienza però mi dice che questo tipo di insegnanti non è interessato alla scuola a tempo pieno, ma piuttosto ad una scuola a tempo determinato.

Questo tipo di insegnanti, effettivamente, può essere tacitato con i piccoli compensi,

ma la stragrande maggioranza del personale che effettivamente vuole vivere e vive solo del lavoro nella scuola — sorvoliamo sul fatto che lo faccia per vocazione o per necessità economica — non sarà tacitata da siffatti aumenti, perchè non sono suscettibili di metterlo in condizione di tranquillità, nè come insegnante, nè come capo famiglia, nè come uno che esercita una professione a cui dedica i suoi interessi mentali o che, dalla professione, attende l'appagamento dei suoi bisogni materiali. Si determinerà, a questo punto, una divisione all'interno del personale, che è quella su cui farà, praticamente, leva il Governo per dire che, sì, esiste una scontentezza, ma non è diffusa, vi sono scioperi, ma non sono da tutti accettati.

Questa è la ragione principale per cui subordiniamo il nostro voto favorevole all'accoglimento degli emendamenti che abbiamo presentato; ove gli emendamenti, come tutto lascia supporre, fossero respinti, preannunciamo il nostro voto contrario.

D E F A Z I O. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, tenuta presente la grave, assurda e penosa situazione in cui versa il personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado, anche sotto il profilo economico, il nostro Gruppo non può che esprimere voto favorevole al disegno di legge all'esame della Commissione. Quali rappresentanti della Destra nazionale verremmo tuttavia meno ad un obbligo morale, prima che politico, se a tale disegno di legge noi non movessimo, in senso obiettivo e con serenità, alcune critiche.

Il provvedimento, preannunciato dal precedente Governo prima delle elezioni, fu presentato da quel medesimo Governo per una chiara finalità elettorale; quando diciamo ciò, intendiamo sottolineare che se non vi fosse stato lo scioglimento delle Camere e il conseguente appuntamento con l'elettorato, il personale della scuola sarebbe rimasto ancora una volta obliato e negletto. Precisiamo inoltre che tale disegno di legge non ci entusiasma affatto nè ci rende o ci lascia tranquilli; esso, infatti, per la sua natura congiunturale non pone riparo alle gravi, persistenti e non oltre tollerabili ingiui-

stizie, così come non elimina le stridenti sperequazioni che esistono tra le varie categorie dei dipendenti statali. A tale proposito e al fine di rendere doverosamente giustizia a quanti operano nella scuola italiana, noi della Destra nazionale, sensibili come siamo a tutto ciò che concerne il mondo della scuola ed il personale, che di essa è parte autorevole, sollecitiamo sin da questo momento il Governo, tutti i partiti ed i sindacati perchè si decidano ad affrontare e ad avviare a soluzione, nel più breve tempo possibile, il problema in un quadro globale, senza demagogia, o particolarismi, o provvedimenti che se dovessero continuare ad essere di natura frammentaria offenderebbero e mortificherebbero una delle più benemerite categorie che, in ogni tempo, ha dato notevole contributo all'ulteriore elevazione morale e sociale della comunità nazionale. Proprio per questo il personale insegnante e non insegnante, onde continuare nella sua nobile missione ha bisogno della necessaria, indispensabile tranquillità ed ha bisogno di venire presto interamente restituito alla dignità che gli compete.

Sarà, onorevole Presidente, il senatore Dinaro nel suo intervento ad illustrare gli emendamenti da noi presentati, a formulare alcune proposte concrete tendenti se non ad annullare per lo meno ad attenuare le sperequazioni o discrasie che a noi sono sembrate molto evidenti nel disegno di legge all'esame della Commissione; il senatore Dinaro, nel prendere la parola, esprimerà, dunque, tutte le riserve del nostro Gruppo.

D I N A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, alla Camera l'onorevole Buzzi e in questa sede il senatore Spigaroli hanno rilevato come il disegno di legge all'ordine del giorno abbia carattere interlocutorio, essendo gli aumenti di indennità da esso previsti destinati a valere fino all'approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado. Il provvedimento tuttavia — ci è stato detto dal relatore — non è in alcun modo condizionante nei riguardi delle scelte che dovranno essere fatte in sede di discussione sullo stato giuridico, bensì tende a soddisfare contin-

gentemente talune esigenze che non possono essere disconosciute. Ora, non siamo certamente noi a disconoscere queste esigenze del personale della scuola docente e non docente, ma osserviamo che il disegno di legge sullo stato giuridico è stato presentato dal Governo contestualmente al disegno di legge in esame: reca infatti la stessa data. Non comprendiamo, quindi, perchè non sia stata data precedenza al disegno di legge sullo stato giuridico per poter così svolgere un esame organico dei problemi ad esso connessi, ivi compreso quello del trattamento economico. Non comprendiamo ciò anche perchè è facile osservare come gli aumenti o indennità o anticipi previsti dal presente disegno di legge, sia pure contingentemente, vengono considerati al di fuori di una precisa individuazione dei compiti, dei maggiori impegni e delle funzioni del personale interessato.

In questo modo gli aumenti previsti sono in se stessi giusti (salvo le osservazioni che a questo proposito faremo) ma sono in relazione ad una scuola ipotetica e futura, o futuribile, e saranno certamente fonte di malumore per gli stessi destinatari anche per l'ingiustificato appiattimento che si attua nei confronti di talune categorie di personale. Noi intendiamo presentare degli emendamenti proprio nel tentativo e con il proposito di eliminare tale appiattimento o, quanto meno, di non farlo passare sotto silenzio, perchè anche noi non ci facciamo illusioni sul loro accoglimento.

Per lo stesso carattere interlocutorio del provvedimento, su cui hanno posto l'accento entrambi i relatori alla Camera e al Senato, sarebbe più corretto parlare in ogni caso di acconti anzichè di indennità; e l'osservazione del senatore Spigaroli circa la differenza tra acconti e indennità ci ha convinti, per la verità, poco, anche perchè le indennità non sono pensionabili e non sappiamo quando lo stato giuridico verrà approvato, mentre gli acconti sono di per se stessi pensionabili. L'attribuzione di acconti, di indennità, di aumenti al personale è stato ed è sempre un delicato problema: quando si tocca l'argomento degli aumenti al personale, si tocca un punto dolente

per la pubblica e per la privata amministrazione a causa degli interessi che tali aumenti comportano; specie poi quando si tratta del personale della scuola, data la maggiore varietà e ricchezza di posizioni e di situazioni. Si è tentato in questi ultimi anni, un po' demagogicamente a nostro avviso, un appiattimento di detto personale sotto il massimo comun denominatore della identità di funzioni; ma la identità di funzioni non comporta sempre una identità di responsabilità, di preparazione e di maturazione culturale. Per questa via arriveremmo a considerare identiche sia la funzione, certo nobilissima anch'essa, della maestra giardiniera sia quella del docente universitario: conclusione questa che sottolinea l'insincerità e la nessuna validità del metodo del massimo comun denominatore della identità delle funzioni.

Quando si parla di aumenti e di attribuzioni di acconti, di indennità, eccetera, si rischia sempre di dare male e di dare poco, come fa il disegno di legge al nostro esame. A dimostrazione di ciò possiamo osservare che l'articolo 2 estende al personale amministrativo degli uffici scolastici periferici, cioè dei provveditorati agli studi, la possibilità di effettuare prestazioni di lavoro fino ad un massimo di trenta ore. Diciamo subito che la distinzione tra lavoro qualitativo e lavoro quantitativo non ci convince: il lavoro si fa o non si fa e la retribuzione è in relazione al lavoro effettivamente svolto perchè la valutazione qualitativa del lavoro è il più delle volte impossibile e presterebbe il fianco a troppe sperequazioni e, se mi è consentito, anche a troppi arbitri. Ora è a tutti noto come il limite massimo consentito nella pubblica amministrazione per la prestazione di lavoro straordinario sia fissato in trenta o trentasette ore mensili, con una spesa massima mensile (a parte i direttori di divisione) che non può eccedere la somma pari a quindici ore mensili per ciascuna unità; ora dare al personale amministrativo degli uffici periferici la possibilità di superare il limite di tale somma, è senz'altro giusto in relazione ai maggiori impegni quantitativi che sono venuti accumulandosi nel settore della scuola. Ma non comprendiamo perchè la stessa possibilità non venga estesa anche al personale amministrativo degli uf-

fici scolastici centrali, sul quale si è riversata la stessa massa di lavoro per effetto della espansione quantitativa della scuola verificatasi in questi ultimi anni. Voglio citare un esempio attualissimo, proprio di questi giorni, del quale certamente l'onorevole rappresentante del Governo sarà informato: quello che si sta verificando alla direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado. I trasferimenti dei professori non sono stati ancora effettuati perchè il personale non ha avuto il tempo di predisporli. Il Ministro ha dovuto ricorrere a gruppi di lavoro straordinari, formati sempre da personale amministrativo della stessa direzione generale. Questi gruppi, attualmente, iniziano il loro lavoro alle 7,30 del mattino e smettono alle 14, per ricominciare alle 16,30 e terminare alle 20,30.

Cito questo esempio per sottolineare come la maggiore massa di lavoro derivante dall'espansione scolastica quantitativa si riversi su tutti gli uffici amministrativi scolastici, sia periferici che centrali. Per questi motivi non comprendiamo perchè si debba dare agli uffici scolastici amministrativi, provinciali e periferici, una possibilità maggiore di quella data al personale amministrativo degli uffici centrali. Non lo comprendiamo perchè noi giudichiamo questa differenziazione una ingiustizia manifesta, una sperequazione comunque ingiustificata.

E passo agli emendamenti. Questi cominciano dalla epigrafe del disegno di legge, laddove si dice « aumento d'indennità e compensi »; noi proponiamo di sostituire la espressione con « acconti », per le ragioni già indicate.

All'articolo 2, dopo le parole « il personale amministrativo degli uffici scolastici », proponiamo di inserire le altre « centrali e », in modo da eliminare la sperequazione tra uffici scolastici centrali e periferici cui ho già fatto cenno.

Gli emendamenti più importanti, però, li proponiamo per le tabelle A e B; ma prima di illustrarli, vorrei un chiarimento o dal relatore o dal Governo. Mi sembra — non ho avuto modo di accertarlo — che nella scuola secondaria, nella scuola media, i pro-

7^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (4 agosto 1972)

fessori di ruolo C siano scomparsi. È esatta questa circostanza, o no? Mi riferisco ai vecchi insegnanti di calligrafia, di stenografia che erano di ruolo C. Questo è molto importante.

V A L I T U T T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ne sono rimasti degli avanzi nella scuola secondaria superiore.

S P I G A R O L I , *relatore alla Commissione*. E negli istituti tecnici.

D I N A R O . In quale misura?

V A L I T U T T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nei ruoli del personale tecnico degli istituti tecnici c'è, effettivamente, questa strana anomalia, ma si tratta, ripeto, di avanzi.

D I N A R O . È certamente strano che siano stati eliminati dalla scuola secondaria di primo grado per essere conservati in quella secondaria di secondo grado. Questa è una di quelle anomalie che sottolineano la disorganicità delle « legghine » contro le quali noi — e non soltanto noi — abbiamo spesso protestato. Disorganicità che crea sperequazioni come quella di cui stiamo ora parlando.

Tornando agli emendamenti, notiamo un appiattimento e delle sperequazioni fin troppo evidenti. Cominciamo dalla tabella A, dove, alla lettera C), è prevista per gli ispettori scolastici un'indennità di lire 30.000. Premetto che non intendiamo togliere, nè agli ispettori scolastici, nè ai direttori didattici, una lira di quanto è stato proposto dal Governo; però rileviamo come agli ispettori scolastici venga concessa la stessa indennità del personale di cui alla lettera A), e cioè direttori di conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale di arte drammatica, presidi di prima categoria, eccetera. Con tutto il rispetto per gli ispettori, le funzioni fissate dalla legge e le responsabilità sono ben diverse. Si pensi ad esempio al preside del « Castelnuovo » e all'ispettore scolastico chiamato istituzionalmente a svolgere funzioni in prevalenza ammini-

strative e di vigilanza: si tratta di responsabilità diverse che non possono certamente stare a confronto. Mi pare, quindi, che voler attribuire la stessa indennità all'ispettore scolastico e al preside di prima categoria sia una ingiustizia gratuita ed evidente. Da qui il nostro primo emendamento col quale proponiamo di portare a 35.000 lire l'indennità prevista per la lettera A). Ecco perchè avevo posto la domanda sul ruolo C: dalle economie che ne potevano derivare sarebbe stato infatti più facile l'accoglimento della nostra proposta che comunque manteniamo.

La lettera B) dovrebbe essere così formulata: « direttori e presidi di II categoria delle scuole di istruzione secondaria e ispettori scolastici », sopprimendo tutto il resto. Anche qui si rileva la sperequazione tra le due categorie di personale: mentre per lo ispettore scolastico, come già ho detto, il disegno di legge prevede una indennità di 30.000 lire, per gli altri (ivi compresi i presidi di seconda categoria) l'indennità è prevista in lire 25.000.

A N T O N I C E L L I . Mi sembra che ci sia una contraddizione in quanto va dicendo il senatore Dinaro a proposito della prima e della seconda categoria.

D I N A R O . L'osservazione del collega Antonicelli è esatta, ma non si tratta di una contraddizione. Noi facciamo una distinzione tra presidi di prima categoria e presidi di seconda ed io ho parlato, a questo proposito, di diversificazione di responsabilità. In sostanza col nostro emendamento eleviamo a lire 30.000 l'indennità prevista per i direttori e i presidi di seconda categoria delle scuole di istruzione secondaria (per i quali è prevista l'indennità di 25.000 lire) e li accuniamo con gli ispettori scolastici. Di conseguenza, naturalmente, la lettera C) verrebbe soppressa.

Nella lettera D) dovranno essere aggiunte quelle categorie che erano state soppresse nella lettera B), vale a dire i vicerettori dei convitti nazionali e i vicedirettori degli educandi femminili. Pertanto la lettera D), nella nostra proposta, viene ad essere così formulata: « direttori didattici, direttori de-

7^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (4 agosto 1972)

gli istituti statali di sordomuti, vicerettori dei convitti nazionali e vicedirettori degli educandati femminili ».

Per quanto riguarda la Tabella B, le nostre perplessità si riferiscono alla lettera C), cioè alla fascia dell'istruzione secondaria. Non riusciamo a comprendere come si possa attribuire al direttore didattico una indennità di 25.000 lire e al professore di liceo, o di istituto tecnico, un'indennità di 22.000 lire. A nostro giudizio, quindi, l'indennità per i professori di ruolo A deve essere portata da 22.000 a 25.000 lire; per i professori di ruolo B da 18.000 a 21.000 lire. Per gli stessi motivi, alla lettera D), istruzione artistica, proponiamo l'elevazione delle 22.000 lire, previste al primo punto *sub a)*, a 25.000 e delle 18.000, previste al primo punto *sub b)*, a 21.000 lire.

Queste proposte, secondo i nostri convincimenti, mirano a portare alle tabelle talune modifiche che dovrebbero riequilibrare una situazione che, sotto certi aspetti, ci sembra quanto mai ingiusta.

S T I R A T I . A nome del Gruppo socialista dichiaro che noi assumeremo una posizione di attesa nei confronti di questo disegno di legge. Si tratta di un provvedimento che non ci soddisfa, nel suo complesso, per varie ragioni. Tuttavia prendiamo atto di quanto affermato dal relatore circa la sua provvisorietà e limitatezza, in attesa della legge sul trattamento economico del personale direttivo e docente della scuola.

Molto brevemente, ma altrettanto francamente, dobbiamo rilevare che ci troviamo di fronte ad una ennesima « leggina » di attesa per una scuola che attende da molto tempo sia in fatto di riforme, sia in fatto di reclutamento e sistemazione degli insegnanti, sia in fatto di stato giuridico e conseguente trattamento economico; un provvedimento che non può non lasciarci in imbarazzo, proprio perchè, ancora una volta, si tratta di una « leggina » di attesa.

Quando finiranno, onorevoli colleghi, queste « leggine » di attesa, scolastiche e non, leggine corporative o peggio, talvolta, elettorali? È una domanda seria che, io credo, tutti gli onorevoli senatori si sono

posti da tempo, a qualunque parte politica essi appartengano. Dire che questo disegno di legge — come hanno osservato sia il relatore che l'onorevole Sottosegretario — non vuole essere predeterminante rispetto al trattamento economico che scaturirà dalla legge sullo stato giuridico non è sufficiente. Io me lo auguro vivamente, ma allora perchè — come già altri colleghi hanno rilevato — non si è parlato piuttosto di acconti per questi aumenti e invece si è parlato soltanto d'indennità di direzione e del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente?

Ora il relatore ha parlato anche di un notevole sforzo del Governo nei confronti del personale direttivo e docente della scuola. Veda, senatore Spigaroli, se commisuriamo questi aumenti all'indennità-elemosina di cui fruisce il personale — in particolare quello docente — della nostra scuola, posso anche darle ragione: l'attuale indennità, infatti, per la scuola secondaria di primo grado mi sembra ammonti a circa 4.000 lire, e per la scuola secondaria di secondo grado a 6.120, per cui si sarebbe veramente compiuto un notevole sforzo migliorativo. Ma si tratta sempre di somme irrisorie, considerando la funzione, considerando la prestazioni — anche quelle complementari — cui il suddetto personale assolve.

Inoltre, con tutto il rispetto per l'attività docente e quindi per tutti gli insegnanti, di ogni ordine e grado, debbo osservare che le tabelle proposte sconvolgono gli attuali rapporti parametrici, a vantaggio dei direttori didattici e dei presidi di scuola media di primo grado, i quali scalvalcano i professori di ruolo A. E francamente, poichè siamo in argomento, ricorderò, in parentesi, che questi ultimi sono stati forse i più negletti, i più colpiti, quando si è trattato di beneficiare dei vari provvedimenti di natura economica. Ora, ripeto, noi siamo profondamente rispettosi della funzione docente; ma l'appiattimento, il livellamento totale, non ci piace. Riconosciamo che l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado rappresenta un qualcosa che non può essere comparato qualitativamente all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, in quella ele-

mentare e in quella materna, e quindi riteniamo che si sarebbe dovuto provvedere di conseguenza.

Mi sembra poi che il provvedimento in esame deluda le attese del personale non insegnante, il quale aspetta un riconoscimento per il maggiore impegno derivante dall'espansione scolastica e dai nuovi compiti via via emersi nella scuola; un impegno che non può essere coperto dal cosiddetto « straordinario ». Concordo pertanto con quei colleghi che hanno sottolineato quest'aspetto dell'articolo 2, certamente insoddisfacente per gli interessati.

In definitiva, il provvedimento va considerato insoddisfacente, soprattutto per gli squilibri e le sperequazioni che ancora vi si riscontrano. Riteniamo quindi indispensabile ed urgente che il Parlamento affronti l'esame delle norme sullo stato giuridico e sul relativo trattamento economico del personale in questione, portandolo a termine nei tempi più brevi onde sanare tutte quelle situazioni che certo non vengono sanate col presente disegno di legge.

D I N A R O . Anzi ne vengono pregiudicate.

S T I R A T I . Per le suesposte considerazioni il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione del disegno di legge.

P E R I T O R E . La nostra parte politica voterà a favore del provvedimento, ritenendolo opportuno e conveniente per il personale insegnante e considerando anche lo stato di aspettativa in cui questo si trova, nonché l'inedaguezza dell'attuale indennità da esso percepita di fronte alle aumentate esigenze. Non bisogna dimenticare, d'altronde, che la *ratio* del disegno di legge risiede proprio in tale aumento: non si è voluto, cioè, nè apportare con esso innovazioni al criterio distributivo finora seguito nè modificare il concetto di indennità vero e proprio, ma solo elevarne l'entità.

Condivido anzi — e con questo non intendo fare un intervento *ad adiuvandum* o di adesione ma riportarmi sempre alla *ratio legis* cui sopra accennavo — l'opinione che sia

più opportuno parlare di indennità e non di acconto, accettando così la spiegazione del relatore. Acconto in relazione a che? Noi non abbiamo ancora fissato dei criteri veri e propri per quello che sarà il nuovo trattamento economico del personale scolastico; stiamo solo, come dicevo, ritoccando quantitativamente la precedente indennità. Quindi, anche cambiando tale denominazione, formalmente avremmo un *nomen iuris* diverso, ma la *ratio legis* rimarrebbe sempre la stessa.

Vorrei ancora osservare — e me lo consente il senatore Piovano — che non mi sembra il caso di discriminare, perchè come uomo di scuola mi suona male, gli insegnanti impegnati da quelli non impegnati. Si tratta in fondo di una discriminazione che potrebbe essere operata in ogni ramo della pubblica Amministrazione e, in generale, della società, per cui non mi sembra opportuno riservarla all'ambiente scolastico ma anzi penso che si debbano prendere le cose come sono ed usare un trattamento equo, secondo la nostra coscienza, a questi lavoratori della scuola.

Concludendo, ribadisco la nostra adesione al disegno di legge per gli obiettivi che si prefigge, pur senza tralasciare un accenno alle esigenze già espresse dagli oratori che mi hanno preceduto. È noto lo stato di disagio in cui si trova oggi tutto il personale docente, senza distinzione: la scuola è in un periodo di grave travaglio, per le sue aumentate dimensioni, per i cambiamenti in essa verificatisi e destinati peraltro ad incidere veramente in campo sociale col creare delle condizioni migliori per l'intera popolazione italiana, la quale potrà in tal modo elevare il suo grado di istruzione, la sua consapevolezza, la sua efficienza. Si tratta di tutta una situazione da prendere in esame al più presto, col provvedimento sullo stato giuridico del personale insegnante: in quella sede il relativo trattamento economico sarà impostato su criteri nuovi, perchè evidentemente neanche noi condividiamo quelli in base ai quali attualmente sono stati suddivisi i compensi. Perciò il nostro impegno — ed in questo condivido l'atteggiamento assunto dal senatore Stirati, che diventa un atteggiamento

7^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (4 agosto 1972)

d'attesa — deve essere teso a ridiscutere, a riconsiderare il problema su basi nuove, più democratiche, affrontando appunto in via generale il nuovo stato giuridico del personale docente ed il suo nuovo trattamento economico.

M O N E T I . Prima di esprimere l'adesione del Gruppo democratico cristiano al disegno di legge vorrei dichiarare — e desidero che risulti agli atti perchè non vi siano perplessità — che con la dizione dell'articolo 2 si intende includere nel personale non insegnante sia quello di concetto che quello delle carriere esecutiva ed ausiliaria.

Debbo poi affermare di non condividere il pensiero di coloro i quali hanno usato, per definire il provvedimento, la parola « leggina ». Il Presidente del Senato non era di tale avviso, evidentemente, quando desiderava che esso venisse discusso dall'Assemblea perchè di notevole portata. E vorrei dire al collega Piovano che, anche se l'aumento dell'impegno dell'insegnante non figura negli articoli in esame, *in re* esso è ben presente: egli sa bene come, in seguito alle circolari ministeriali, oggi siano ormai in uso frequenti nella scuola assemblee generali degli studi, assemblee di classe degli studenti, gruppi di studio e ricerca per i quali debbono essere presenti i professori; e non si tratta solo di una presenza fisica bensì di assumere una funzione di aiuto agli allievi per quanto concerne la bibliografia, perchè comprendano ciò che leggono, per dare organicità alle ricerche stesse. Quindi, anche se sottobanco, l'impegno a tempo pieno nella scuola è già largamente in atto.

Oltretutto oggi la psicologia del ragazzo è molto cambiata, e probabilmente il senatore Piovano, tornando alla scuola, si troverebbe di fronte alla sorpresa alla quale mi sono trovato di fronte io stesso, a suo tempo, non riconoscendo più nella scolaresca di oggi quella cui eravamo abituati; per cui, se fino a ieri era vero che gli insegnanti potevano assentarsi dalla scuola, oggi ciò non è più possibile. I ragazzi non sono pratiche d'ufficio ma esseri vivi, e non è con l'autorità ma solo con la capacità professionale e psicologica che oggi si riesce a tener bene il proprio posto in cattedra.

Ciò che mi è sembrato non condividibile è la sua tesi sull'impegno temporale dei nostri insegnanti. Si tratta non tanto di impegno, senatore Piovano, quanto di capacità.

P I O V A N O . In alcuni casi. . .

M O N E T I . Ritengo insomma che l'insegnante debba avere soprattutto capacità molto notevole di penetrazione nell'animo dei giovani.

Circa il merito dell'articolo 2, l'aumentato impegno degli insegnanti — che è, ripeto, *in re* — trova corrispondenza nell'aumentato impegno dei bidelli e così via, poichè questi debbono essere presenti alle assemblee di classe (e veramente la grossa difficoltà era costituita dalla presenza dell'insegnante, il quale si vedeva aggravato da un maggior lavoro senza nessun maggior compenso). Ad ogni modo, per non dilungarmi eccessivamente, mi limito a dichiarare la mia adesione non solo all'articolo ma all'intero disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S P I G A R O L I , *relatore alla Commissione.* Dagli interventi che abbiamo ascoltato sono emerse osservazioni e proposte che in parte si pongono nella logica del provvedimento e tendono, secondo determinati punti di vista, a modificarlo affinché possa presentarsi in termini più adeguati ed in parte tendono a dare ad esso una struttura sostanzialmente diversa da quella che gli è stata data dal Governo prima e dalla Camera dei deputati successivamente.

Ora, io ritengo che le proposte che tendono a modificare il disegno di legge debbano essere tutte respinte, soprattutto in considerazione del fatto che il loro accoglimento comporterebbe il ritorno del provvedimento all'altro ramo del Parlamento e quindi un ritardo notevolissimo nella sua approvazione con conseguente grave disagio per le categorie che ne attendono i benefici. In secondo luogo vi è da tenere presente che alcuni degli emendamenti presentati pongono problemi di carattere finanziario

che, implicando una revisione di quelle che sono le disponibilità accertate ai fini della copertura dell'onere del provvedimento, potrebbero determinare l'impossibilità di portare avanti il provvedimento stesso proprio per la difficoltà di reperire gli ulteriori fondi per far fronte alle maggiori spese che si renderebbero necessarie.

Detto questo, penso di dover aggiungere che il problema che stiamo per risolvere con il disegno di legge in esame non investe globalmente la questione del trattamento economico e di carriera del personale docente, direttivo e non insegnante, ma tocca un aspetto marginale in quanto riguarda solo una voce delle retribuzioni: precisamente quella dell'indennità cosiddetta extratabellare. E forse il problema non sarebbe neanche sorto se si fosse potuto affrontare e risolvere rapidamente quello più vasto relativo alla definizione dello stato giuridico di detto personale. Sembrava — è vero — che si fosse ormai sul punto di giungere ad una conclusione (come i colleghi ricordano, nella passata legislatura un ramo del Parlamento aveva infatti già approvato un apposito disegno di legge), ma purtroppo l'anticipata chiusura delle Camere ha impedito che questo avvenisse. Si è presentata pertanto la necessità di trovare con urgenza una soluzione al problema di migliorare in qualche modo, ed in termini di una certa consistenza, il trattamento economico del personale di cui trattasi: ed il presente provvedimento costituisce appunto la via che si è trovata e che io ritengo sia quella tecnicamente più opportuna in quanto non porta alcuna innovazione in quello che è il sistema attuale ma semplicemente realizza l'adeguamento di una certa voce che da tutti è stata riconosciuta come del tutto inadeguata allo scopo per cui è stata istituita nonchè all'attuale costo della vita, ben diverso — come è noto — da quello del 1958, anno in cui l'indennità in questione è stata introdotta.

Era questo quindi il sistema più semplice, più opportuno e più corretto per concedere un miglioramento economico al personale del quale ci stiamo occupando senza peraltro pregiudicare e prefigurare quelle che saranno le future soluzioni in ordine al trat-

tamento economico e di carriera e, nello stesso tempo, senza incidere eccessivamente sul bilancio dello Stato.

Noi non possiamo inoltre ritenere opportuno che detto miglioramento economico sia posto sotto la voce di « acconto »; l'acconto infatti si riferisce a qualcosa che già, in linea di massima, è stato definito e non può mai superare o essere pari a quella che sarà la misura definitiva di un determinato miglioramento economico. Dato, però, che non siamo in grado di sapere quale sarà il tipo di miglioramento che interverrà in sede di definizione dello stato giuridico, non possiamo al momento attuale parlare di acconto; e non possiamo parlare di acconto soprattutto perchè questo tipo di miglioramento provvisorio si riferisce sempre al trattamento di carriera e non all'indennità. Se si volesse configurare il miglioramento in questione come acconto, si finirebbe per istituire un'altra indennità che non sarebbe immediatamente pensionabile perchè tutte le indennità che sono state istituite al fine di concedere un acconto su futuri miglioramenti, già in linea di massima prefigurati, non sono mai state immediatamente pensionabili, ma lo sono diventate quando è intervenuto il conglobamento delle stesse nel trattamento definitivo stabilito con legge approvata dal Parlamento. E ci dà chiari insegnamenti in proposito la legge n. 249 del 1968, con la quale abbiamo avuto a che fare quando si è trattato di procedere al riassetto delle carriere del personale dello Stato.

Per i motivi che ho testè esposto non è quindi possibile, in questo caso, parlare di acconto. Tanto meno è possibile concedere questo miglioramento per dodici mesi ove si pensi che l'indennità relativa è istituita per undici mesi. Bisognerebbe eventualmente modificare in tal senso la norma in base alla quale è riconosciuta detta indennità per poi concedere l'aumento per dodici mesi: ma tutto ciò, oltre a comportare una maggiore spesa, verrebbe a snaturare quella che è la caratteristica dell'indennità stessa.

Vi è inoltre da osservare che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che avrà valore fino alla definizione dello stato giuridico del personale di cui trattasi e che quindi non

predetermina nè pregiudica nulla; al momento in cui sarà definito lo stato giuridico di detto personale, infatti, come ho già detto nel corso della mia relazione, si potrà fare quel che si riterrà più opportuno in quanto non esiste nessuna preclusione: si potrà mantenere questa indennità, si potrà sopprimerla, si potrà darle un altro nome o si potrà assorbirla nello stipendio. Al contrario, modificando i criteri in base ai quali gli aumenti debbono essere assegnati, già prefigureremmo in qualche modo quelle che saranno le soluzioni future. A questo riguardo, dirò che io comprendo perfettamente come il senatore Piovano possa fare determinate proposte: conosco infatti molto bene quali sono le soluzioni finali cui tende la sua parte politica ed indubbiamente le proposte dall'onorevole collega avanzate sono in armonia con questo determinato tipo di soluzioni. Noi non siamo, però, per lo stesso tipo di soluzione.

La questione, quindi, è — ripeto — completamente aperta, giacchè non sappiamo quale sarà il definitivo trattamento economico nè sappiamo su quali basi e con quali criteri esso sarà stabilito (è a tutti noto anzi che esistono contrasti fortissimi in ordine ai criteri in base ai quali dovranno essere strutturate le nuove carriere del personale direttivo, docente e non insegnante) e pertanto dobbiamo lasciare ogni cosa impregiudicata; ed il modo migliore per farlo è appunto quello di lasciare immutata l'attuale situazione, che d'altra parte — è bene che questo sia messo in rilievo — in un certo qual modo, come linea di tendenza, viene incontro alle esigenze cui si ispirano le proposte avanzate dal Gruppo comunista. In realtà con il presente provvedimento vengono notevolmente attenuate le distanze fra le varie categorie del personale docente determinate dai rapporti stabiliti al momento dell'istituzione dell'indennità; se consideriamo infatti che il maestro elementare, che percepiva una indennità di 3.500 lire, vede aumentata tale indennità a 19.000 lire, mentre il professore di ruolo A), che percepiva una indennità di circa 7.000 lire, la vede aumentata a 29.000 lire, ci rendiamo conto come i rapporti in precedenza esistenti sia-

no mutati. Appare evidente quindi che quel tipo quasi militaresco di gerarchizzazione, cui il senatore Piovano in modo forse non molto pertinente si è riferito, ormai non esiste più, proprio perchè si è avuta una forte attenuazione delle differenze.

Vorrei inoltre aggiungere, per quanto riguarda le osservazioni che sono state fatte in ordine a presunte sperequazioni, che, come esiste una modificazione dei rapporti a favore dei gradi meno elevati, così non esistono sperequazioni nei confronti dei gradi più elevati. Non esiste, ad esempio, la sperequazione che è stata lamentata tra professore di ruolo A) e direttore didattico, perchè in effetti si mantengono inalterati i rapporti che erano stati stabiliti in precedenza dalla legge n. 165 del 1958, e dalla legge n. 831 del 1961 in base alla quale in particolare sia il preside di II categoria sia il direttore didattico percepivano una indennità di 23.000 lire: l'aumento infatti viene stabilito in misura uguale per entrambi. È previsto invece un trattamento differenziato per i presidi a seconda del numero di classi esistenti nel loro istituto: ritengo però che si tratti di un criterio assolutamente equo. A coloro che auspicerebbero un trattamento unico, vorrei ricordare che esistono presidi con meno di dodici classi i quali, evidentemente, hanno impegni di gran lunga o notevolmente inferiori a quelli dei presidi con più di ventiquattro classi. Come è possibile concedere lo stesso aumento agli uni e agli altri?

Comunque ulteriori osservazioni potranno eventualmente essere fatte in sede di esame dei singoli emendamenti. Relativamente poi all'articolo 2, dirò che sono stato il primo a rilevare l'insufficienza del trattamento previsto per il personale non insegnante: le cose però, onorevoli colleghi, non stanno esattamente nei termini in cui sono state presentate nella lettera di cui ci ha parlato il senatore Piovano. Per essere più preciso citerò le cifre che riguardano il livello più basso di ogni categoria; la cifra minima relativa al livello più basso della carriera ausiliaria (bidelli) è 11.000 lire; quella della carriera esecutiva è 13.000 lire, mentre quella della carriera di concetto è 14.000 lire. Tali cifre pos-

7^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (4 agosto 1972)

sono poi diventare rispettivamente, al grado più elevato, lire 13.000, 21.000 e 32.000.

Teniamo presente che al momento i bidelli possono anche percepire non dico 3.000 lire al mese, ma addirittura 3.000 lire l'anno! Nè vale ricordare che il personale subalterno può percepire 12.000 lire per il doposcuola, perchè questa somma viene data per un solo bidello e in quelle scuole in cui esiste il doposcuola. Il senatore Piovano sa bene che nella maggior parte delle scuole non c'è doposcuola e che il segretario non percepisce più di 3.000 lire al mese per il doposcuola. Quindi il paragone non regge nel modo più assoluto.

Potremmo anche chiedere che in presenza del doposcuola siano mantenuti questi emolumenti. Nessuno può impedire che questo avvenga. In più si può chiedere, anche attraverso un documento formale, che da parte del Ministero siano rimpinguati quei determinati capitoli riguardanti le indennità speciali per il personale non insegnante delle scuole secondarie e che queste indennità speciali siano estese a tutto il personale. Il bilancio, infatti, lo consente, in quanto i capitoli ci sono; si tratta solo di dare ad essi fondi adeguati. In questo modo elimineremo la sperequazione esistente fra il personale insegnante e non insegnante e tra il personale assegnato alle direzioni didattiche ed altro personale della scuola assegnato ad altri uffici dell'amministrazione centrale o periferica, cioè il personale fuori ruolo. Non si comprende infatti il motivo di queste sperequazioni: perchè alcuni possano usufruire di due indennità ed altri di una sola.

È da rilevare, inoltre, che solo agli impiegati degli uffici periferici viene estesa la deroga alla legge n. 749 del 1965, mentre, a mio avviso, doveva essere estesa a tutti. C'era, tuttavia, un inconveniente: si sarebbe determinata immediatamente una corsa, da parte di tutti i dipendenti dello Stato, alla richiesta di estensione della deroga.

D I N A R O . Perchè? Se voi giustificate: « per espansione scolastica »? È sempre con questa giustificazione che create in periferia situazioni di vantaggio clientelari!

S P I G A R O L I , *relatore alla Commissione.* Esiste una indennità di espansione scolastica a sè stante.

D I N A R O . Che riguarda anche la periferia!

S P I G A R O L I , *relatore alla Commissione.* Di cui usufruisce, per la maggior parte, il personale dell'amministrazione centrale.

D I N A R O . Non è esatto. Conosco anch'io molto bene la situazione. Lei dice cose inesatte!

S P I G A R O L I , *relatore alla Commissione.* Conosco la situazione perchè, per la verità, sono stato un po' il maieutico di questa indennità di espansione scolastica.

D I N A R O . Purtroppo! Quanti guai della scuola risalgono a lei ed alla onorevole Badaloni!

S P I G A R O L I , *relatore alla Commissione.* Esistono, quindi, queste due indennità. Non disconosco che in linea di giustizia sarebbe stato meglio estendere la deroga, ma vi era quell'inconveniente cui ho accennato. Riconosco che teoricamente può essersi creata una ingiustizia con questo trattamento, tuttavia sono dell'avviso che bene si è fatto a non inserire quel personale degli uffici centrali della pubblica Amministrazione, anche se riconosco che questo personale è gravato da oneri superiori rispetto a quelli cui doveva far fronte alcuni anni fa.

Per i motivi esposti, ritengo opportuna l'approvazione del disegno di legge in discussione senza modifiche.

V A L I T U T T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il senatore Spigaroli ha già esattamente definito il fine del disegno di legge al nostro esame, che è quello di migliorare comunque, sia pure in misura modesta, il trattamento per il personale insegnante e non insegnante che lavora nella scuola e per la scuola, senza peraltro, senatore Piovano, precostituire solu-

zioni che sarebbero potute divenire incompatibili con le decisioni che dovranno essere adottate quando si procederà alla definizione dei compiti e delle funzioni degli insegnanti nella modellazione del nuovo stato giuridico ed economico.

Essendo questo il fine circoscritto del provvedimento, il legislatore ha dovuto fare una scelta tecnica, già messa in rilievo dal relatore, cioè ha dovuto scegliere quelle voci aumentabili della retribuzione senza preconstituire quelle soluzioni che potrebbero diventare incompatibili.

Quali sono queste voci della retribuzione che possono essere aumentate senza preconstituire soluzioni sconvolgenti? Sono l'indennità di direzione, il compenso per le prestazioni complementari per gli insegnanti, il compenso per il lavoro straordinario per il personale non insegnante. Fatta questa scelta tecnica, il resto è venuto da sé, cioè non si è potuto dare la dodicesima mensilità, non si è potuto stabilire la pensionabilità di questi aumenti.

Il disegno di legge, quindi, ha una sua logica che è giustificata proprio nell'intento di dare comunque un miglioramento al trattamento così largamente deficitario per gli insegnanti e per il personale non insegnante che lavora nella scuola.

Devo dire — mi dispiace di dover fare questo accenno personale — che ho sempre condotto una battaglia costante (il senatore Ermini me ne può dare testimonianza) contro le « leggine » sia in Parlamento che sulla stampa scolastica, ma ora si tratta di una « leggina » singolare. Mi sono posto questo problema di coscienza ed anche lei, senatore Dinaro, se lo dovrà porre quando arriveremo alla votazione.

D I N A R O . Ho già dichiarato che voteremo a favore.

V A L I T U T T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se non difendessi questo provvedimento o comunque se cooperassi alla sua bocciatura, credo che compirei un atto di ingiustizia verso questo personale che ha diritto a questo piccolo miglioramento. I senatori Dinaro, De Fazio,

Piovano e Rossi hanno fatto in sostanza delle critiche che se fossero accolte sconvolgerebbero tutto il provvedimento e quindi ne determinerebbero il fallimento. C'è una logica nel disegno di legge, una logica che non può essere assolutamente ritoccata.

Il senatore Dinaro ha posto la questione della giustizia distributiva. Ma la giustizia distributiva, senatore Dinaro, è sempre difficilmente applicabile, dà sempre luogo a difficoltà, mentre la giustizia cominutativa è molto più facile. Comunque, non mi sembra giusto quanto ella ha affermato, perchè la differenza tra quello che si dà al direttore didattico e quello che si dà al professore di ruolo A è insita nella natura della quota retributiva che si aumenta nell'uno e nell'altro caso. Lo ha già posto in rilievo il senatore Spigaroli: c'è una differenza, ma è una differenza che discende proprio dalla natura delle due voci.

Nel primo caso, cioè, in cui è prevista l'indennità di direzione, si aumenta tale indennità secondo una certa proporzione; nel secondo caso si aumenta il compenso per le prestazioni complementari...

D I N A R O . Quello che conta è la cifra!

V A L I T U T T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Queste distinzioni contano molto nell'ordinamento generale della scuola. Anche prima c'era una differenza, come ha ricordato giustamente il senatore Spigaroli.

Quanto alla omissione del personale del Ministero, di che cosa si è trattato? Della opportunità di non creare una situazione che avrebbe coinvolto tutti gli altri Ministeri. Se nel provvedimento in esame si dicesse che si aumenta il lavoro straordinario per i dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, si porrebbe la premessa per una rivendicazione da parte dei dipendenti di tutti gli altri Ministeri. Questa è la ragione tecnica. Ma vi sono altre due ragioni: la prima è che il Ministero si propone di adoperare il capitolo dell'indennità di espansione scolastica per evitare la sperequazione. Se il senatore Dinaro traducesse il suo emendamento in un ordine del giorno che dicesse questo, io lo accetterei. Una seconda ragione

è che gli uffici periferici scolastici sono veramente molto gravati di lavoro, come non lo sono gli uffici centrali. Io ho esperienza degli uni e degli altri e posso dire che la espansione scolastica grava più pesantemente proprio sugli uffici periferici; è giusto quindi che si sia tenuto conto di questo nel disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Fino all'approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado, le vigenti misure mensili lorde delle indennità di direzione e del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente previste per il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, sono aumentate, a decorrere dal 1° luglio 1972, degli importi secondo le tabelle allegate A) e B).

Il senatore Piovano ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

« Fino all'approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola a tutto il personale direttivo ed insegnante della scuola materna ed elementare, secondaria e artistica e al personale non insegnante viene corrisposta a decorrere dal 1° luglio 1972 una indennità mensile pensionabile nelle misure previste dalla allegata tabella A ».

Do lettura della tabella A richiamata dall'emendamento del senatore Piovano:

TABELLA A

(per tutto il personale)

Direttori di conservatori di musica, direttori dell'Accademia nazionale di arte drammatica, direttore del

l'Accademia nazionale di danza, presidi di I categoria degli Istituti di istruzione secondaria, preside dello Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione di educatori di minorati della vista e direttori degli istituti d'arte, rettori dei Convitti nazionali e direttrici degli Educandati femminili, direttori e presidi di II categoria delle scuole di istruzione secondaria, vice rettori dei Convitti nazionali e vice direttrici degli Educandati femminili, ispettori scolastici, direttori didattici, direttori degli istituti statali di sordomuti, insegnanti ed assistenti della scuola di metodo « Augusto Romagnoli », degli istituti statali dei sordomuti, vice rettori aggiunti dei Convitti nazionali, dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dei Licei artistici, degli Istituti d'arte, delle scuole d'arte di ruolo e non di ruolo. Professori di ruolo e non di ruolo della scuola secondaria in servizio in cattedre per le quali il titolo di studio richiesto è la laurea o il diploma superiore 35.000

Insegnanti elementari di ruolo e non di ruolo, maestre istitutrici degli Educandati femminili di ruolo e non di ruolo, insegnanti tecnico-pratici, personale tecnico degli istituti tecnici e professionali di ruolo e non di ruolo, insegnanti d'arte applicata di ruolo e non di ruolo, professori di ruolo e non di ruolo in servizio in cattedre della scuola secondaria per le quali il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria o titolo equipollente . . . 30.000

Personale non insegnante 20.000

S P I G A R O L I , *relatore alla Commissione.* Noi siamo contrari soprattutto perchè nell'emendamento si parla di indennità pensionabile.

V A L I T U T T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è contrario.

7^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (4 agosto 1972)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Piovano.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per corrispondere ad effettive esigenze connesse al crescente sviluppo della scuola, il personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione materna, secondaria ed artistica, gli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213; gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nonchè il personale amministrativo degli uffici scolastici periferici sono autorizzati, a decorrere dal 1° luglio 1972, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per 30 ore mensili per ciascuna unità, in deroga al limite di spesa mensile previsto dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Sono abrogati, limitatamente agli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche: le note *a)* e *b)* in calce rispettivamente alle tabelle *F* e *G*, annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165; l'articolo 8 della legge 16 luglio 1960, n. 727; il settimo comma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Piovano un emendamento tendente a sostituire l'intero testo con il seguente:

Art. 2.

Per il personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica le prestazioni eccedenti l'orario di obbligo non possono superare le sedici ore mensili. Tali prestazioni riguardano solo le normali attività scolastiche.

Gli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria ad ogni ispettorato scolastico o ad ogni direzione didattica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1967, numero 1213, nonchè gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge, possono effettuare prestazioni di lavoro straordinario per trenta ore mensili per ciascuna unità.

Le prestazioni di cui ai commi precedenti vengono autorizzate in deroga al limite di spesa mensile prevista dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con miglioramento del 100 per cento delle tabelle parametriche attualmente in vigore.

Sono abrogati le note *a)* e *b)* in calce rispettivamente alle tabelle *F* e *G*, annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165; l'articolo 8 della legge 16 luglio 1960, n. 727; il settimo comma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

S P I G A R O L I , *relatore alla Commissione*. Sono contrario.

V A L I T U T T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Piovano.

(*Non è approvato*).

Allo stesso articolo è stato presentato dai senatori Dinaro, De Fazio e Plebe un emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole « personale amministrativo degli uffici scolastici » le altre: « centrali e ».

V A L I T U T T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Avevo pregato di ritirarlo.

D I N A R O . Lo ritiriamo e ci riserviamo di presentare in sua sostituzione, prima della votazione finale, un ordine del giorno.

7^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (4 agosto 1972)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1972 in lire 59.692 milioni, si provvederà mediante riduzione, per un corrispondente importo,

del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Prima di passare alla votazione dell'articolo, è necessario procedere all'esame delle tabelle allegate e dei relativi emendamenti.

Do lettura della tabella A.

TABELLA A

A) Direttori dei conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale di arte drammatica, direttore dell'Accademia nazionale di danza, presidi di I categoria degli Istituti di istruzione secondaria, preside dell'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e direttori degli istituti d'arte, rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili	30.000
B) direttori e presidi di II categoria delle scuole di istruzione secondaria, vice-rettori dei convitti nazionali e vice-direttori degli educandati femminili	25.000
C) ispettori scolastici	30.000
D) direttori didattici, direttori degli istituti statali di sordomuti	25.000

Ricordo che il senatore Piovano ha presentato un emendamento, di cui ho già dato lettura, tendente a sostituire le tabelle A e B.

SPIGAROLI, *relatore alla Commissione*. Sono contrario.

VALITUTTI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È contrario anche il Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Piovano.

(Non è approvato).

Dai senatori Dinaro, De Fazio e Plebe sono stati presentati tre emendamenti alla Tabella A, tendenti il primo a sostituire, alla lettera A), la cifra: « 30.000 » con l'altra: « 35 mila ».

SPIGAROLI, *relatore alla Commissione*. Sono contrario.

VALITUTTI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Dinaro, De Fazio e Plebe.

(Non è approvato).

Il secondo emendamento dei senatori Dinaro ed altri è il seguente: alla lettera B), dopo le parole: « delle scuole di istruzione secondaria », inserire le altre: « e ispettori scolastici »; inoltre, sopprimere le parole: « vice rettori dei convitti nazionali e vice direttori degli educandati femminili », e sopprimere conseguentemente la lettera C).

7^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (4 agosto 1972)

SPIGAROLI, *relatore alla Commissione*. Sono contrario.

VALITUTTI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È contrario anche il Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Dinaro ed altri alla lettera B) della tabella A.

(Non è approvato).

Il terzo emendamento dei senatori Dinaro ed altri tende infine ad aggiungere, nella lettera D), le parole: « vice rettori dei convitti nazionali e vice direttori degli educandati femminili ».

Faccio osservare che questo emendamento deve considerarsi precluso, essendo stato respinto il precedente emendamento alla lettera B).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la Tabella A nel testo approvato dalla Camera dei deputati, di cui ho già dato lettura.

(È approvata).

TABELLA B

A) Scuola materna	
Insegnanti di ruolo e non di ruolo	15.500
B) Istruzione elementare	
I. — Insegnanti elementari di ruolo e non di ruolo	15.500
II. — Insegnanti e assistenti della scuola di metodo « Augusto Romagnoli » e degli istituti statali dei sordomuti	18.000
C) Istruzione secondaria	
I. — Professori di ruolo e non di ruolo:	
di ruolo A	22.000
di ruolo B	18.000
di ruolo C	15.500
II. — Vice rettori aggiunti dei convitti nazionali	18.000
III. — Maestre istitutrici degli educandati femminili:	
di ruolo e non di ruolo	15.500
IV. — Insegnanti tecnico-pratici, personale tecnico degli istituti tecnici professionali:	
di ruolo e non di ruolo	15.500
D) Istruzione artistica	
I. — Professori:	
a) dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli istituti d'arte: di ruolo e non di ruolo	22.000
b) delle scuole d'arte: di ruolo e non di ruolo	18.000
II. — Insegnanti d'arte applicata: di ruolo e non di ruolo	15.500

Ricordo alla Commissione che a questa tabella sono stati presentati dai senatori Dinaro, De Fazio e Plebe quattro emendamenti.

Il primo: nella lettera C), punto I, sostituire la cifra « 22.000 », con la cifra « 25.000 ». Lo metto ai voti.
(Non è approvato).

7^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (4 agosto 1972)

Il secondo: nella lettera C), punto I, sostituire la cifra « 18.000 », con la cifra « 21.000 ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Il terzo: nella lettera D), punto I, sostituire la cifra « 22.000 », con la cifra « 25.000 ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Il quarto: nella lettera D), punto I, sostituire la cifra « 18.000 », con la cifra « 21 mila ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la tabella B di cui ho già dato lettura.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo 3, nel testo di cui si è data lettura.

(È approvato).

Ricordo, infine, che i senatori Dinaro, De Fazio e Plebe hanno proposto di modificare come segue il titolo del disegno di legge: « Acconti per maggiori impegni del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante in servizio nella scuola materna, elementare, secondaria e artistica ».

Metto ai voti tale modifica.

(Non è approvata).

Comunico alla Commissione che il senatore Burtulo ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La 7^a Commissione permanente del Senato invita il Ministro per la pubblica istruzione a:

impartire disposizioni affinché il compenso per lavoro straordinario previsto dal disegno di legge n. 255 venga corrisposto, al personale non insegnante, per undici mesi all'anno (con esclusione cioè del mese di congedo ordinario) e sempre nella misura delle trenta ore mensili, dato che la legge pone tale misura in relazione ai maggiori impegni oggi esistenti per il personale insegnante e non insegnante;

intervenire perchè siano aumentate le cifre relative ai compensi speciali a favore del personale non insegnante iscritte negli

appositi capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972 ».

V A L I T U T T I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Lo accetto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo.

(È approvato).

È stato inoltre presentato dai senatori Dinaro, De Fazio e Plebe il seguente ordine del giorno:

« La 7^a Commissione permanente del Senato impegna il Governo

ad aumentare l'attuale importo dell'indennità di espansione scolastica prevista per il personale amministrativo del Ministero della pubblica istruzione per far fronte ai nuovi maggiori impegni che al personale stesso derivano dal crescente sviluppo della scuola ».

V A L I T U T T I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Accetto l'ordine del giorno se l'impegno viene mutato in invito.

D I N A R O . Va bene, consentiamo a tale modifica.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno, con la sostituzione della parola « impegna » con l'altra « invita », accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P A P A . Dichiaro che il Gruppo comunista voterà contro il disegno di legge.

S T I R A T I . Il Gruppo socialista si astiene dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.